

REGOLAMENTO COMUNALE D' IGIENE

Titolo I

Capo I

Vigilanza Igienica- Sanitarie

Art. 1- Il servizio di polizia sanitaria nel comune, ha per scopo di assicurare la tempestiva ed integrale osservanza delle leggi e dei regolamenti, nonché delle disposizioni emanate e dei provvedimenti adottati dalla competente Autorità in materia di pubblica e privata igiene, di prevenire le cause che possono minacciare o compromettere la sanità pubblica e reprimere efficacemente le manifestazioni in contrasto con la sua normale situazione. Pertanto la tutela della sanità pubblica del Comune é affidata al Sindaco che la esercita a mezzo dell' Ufficiale Sanitario. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili a tutto il territorio comunale.

ART. 2 - Tutti i servizio municipali di vigilanza igienica e sanitaria sono sotto la direzione del Sindaco esercitato dall' Ufficiale Sanitario e dai sanitari condotti: medici, veterinario e ostetrica nell' ambito , ciascuno, delle proprie competenze.

ART. 3 - L' Ufficiale Sanitario , per l'esercizio delle proprie funzioni dipende esclusivamente dal Sindaco e come Ufficiale Governativo dipende direttamente dall' Autorità Sanitaria Provinciale della quale esegue gli ordini .

L' Ufficiale Sanitario, oltre agli adempimenti di cui alle vigenti disposizioni in materia sanitaria, ha per particolare obbligo;

- a) di vigilare e provvedere all' applicazione del presente regolamento e di tutte le ordinanze emanate dal Sindaco in materia di sanità e di igiene a mezzo della Guardia municipale.
- b) di redigere e sorvegliare l'isolamento dei contagiosi, il servizio delle disinfezioni, quello di polizia mortuaria ed in genere tutti i servizi che riguardano l'igiene e la sanità pubblica.
- c) di curare direttamente, prendendo gli opportuni provvedimenti la profilassi delle malattie infettive, la salubrità degli alimenti e delle bevande, del suolo , delle abitazioni ecc. proponendo al Sindaco i provvedimenti che riterrà opportuni . Promuoverà dal Sindaco la denuncia all' Autorità giudiziaria delle contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sanitari secondo come é previsto dalle disposizioni stesse.

ART. 4 - Le proposte dell' Ufficiale Sanitario di provvedimenti che richiedono l' applicazione di penalità o la denuncia all' Autorità Giudiziaria o che importino spesa per lavori da eseguirsi da Comune o da privati, devono essere fatte con speciali e dettagliati rapporti scritti.

L' Ufficiale Sanitario deve tenere nota in apposito registro, indicandone anche i motivi e le ragioni scientifiche, di tutti gli atti compiuti in esecuzione alle disposizioni legislative e regolamentari in materia d'igiene e di tutte le proposte fatte.

ART. 5 - Le ricerche chimiche e batteriologiche sono eseguite nel Laboratorio d' Igiene e Profilassi della Provincia.

ART. 6 - Le attribuzioni e gli obblighi del veterinario comunale sono quelli portati dalle leggi e regolamenti vigenti in materia, nonché dei regolamenti speciali emanati dall' Autorità comunale.

Esso Veterinario dovrà, imparticolare:

- a) vigilare sulle condizioni sanitarie del bestiame, denunciando al Sindaco sollecitamente i casi di malattie di malattie infettive degli animali, ed anche all' Ufficiale Sanitario quelle trasmissibili all' uomo, per arrestare la diffusione di tali malattie, e redigere il relativo bollettino;
- b) accertare la causa di morte di morte accidentale o per malattia di qualunque animale della quale sia venuto a conoscenza, per determinare, a norma delle prescrizioni dei vigenti regolamenti l'uso e la distribuzione delle carni.
- c) ispezionare i locali adibiti o da adibirsi ad uso di stallaggio, vaccherie e specialmente vigilare sull'igiene delle stalle e sulle condizioni di salute degli animali destinati alla produzione del latte.
- d) eseguire la visita degli animali da introdursi nel mercato, sia al momento della introduzione che nelle stalle di sosta.
- e) quale esclusivo direttore del pubblico macello ha l'obbligo di sopraintendere al funzionamento di ogni servizio nell'interno e nelle adiacenze del mattatoio per assicurare la sua perfetta regolarità e tutte le norme igieniche e di polizia urbana, nonché la disciplina del personale addetto ai relativi servizi, ispezionare gli animali prima e dopo mattazione per osservare e fare osservare le disposizioni del regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con decreto 21 Luglio 1927 n° 586, nonché quello speciale comunale.

Esaminare le carni macellate, quelle preparate o sequestrate perché sospette insalubri o di ingota provenienze o di classe diversa da quella alla quale dovrebbero appartenere.

f) esaminare le carni fresche o preparate che entrano nel Comune, riferendone immediatamente al Sindaco per gli eventuali provvedimenti da prendersi a tutela della pubblica salute.

g) sorvegliare gli spacci delle carni e dei laboratori di carne insaccata, o comunque preparata, osservare che si trovino nelle condizioni volute dalle leggi facendo improvvise e frequenti visite nei detti locali.

i) - redigere alla fine di ogni anno, la relazione sullo stato sanitario del bestiame.

ART. 7 - In caso di morte, per qualsiasi causa o malattia é obbligo ai possessori o detentori di detti animali, dei conduttori di stalle di sosta ecc. nonché del veterinario di farne immediata denuncia al Sindaco indicando possibilmente il caso di morte.

ART. 8 - E' vietato di trasportare in qualsiasi luogo l'animale morto e sottoporlo a qualunque operazione (scuoiamento, scannamento, squartamento ecc.) fino a che dal veterinario non siano state date le disposizioni che richiede il caso.

Art. 9 - L' Ostetrica condotta comunale é tenuta all' osservanza del regolamento speciale per servizio ostetrico 26/5/1940 n° 1374, dei regolamenti 6/12/1928 n° 3318, e 3/2/1901 n° 45, nonché delle istruzioni emanate in proposito del Ministero dell' Interno (Direzione Generale della Sanità) nonché di tutte le altre disposizioni vigenti in materia igienica sanitaria. Essa esercita la propria mansione alle dirette dipendenze del Sindaco e dell' Ufficiale Sanitario.

ART. 10 - a norma dell' art. 100 del T.U. Leggi Sanitarie 27/7/1934 n° 1265, i medici, i chirurghi, i veterinari, le sotetriche, i farmacisti, le assistenti sanitarie visitatrici o infermiere professionali, che intendono esercitare abitualmente la loro professione nel Comune devono fare registrare il loro diploma originale di abilitazione all' esercizio professionale, entro un mese dal giorno in cui vi hanno fissato la loro dimora.

All' obbligo stesso sono soggetti i professionisti che esercitano solo temporaneamente o saltuariamente la loro professione sanitaria nel territorio del Comune.

Tutti coloro che intendono esercitare un'arte ausiliaria della medicina (odontotecnici- ottici- infermieri) devono esibire all' Ufficio comunale il loro certificato di abilitazione.

Gli esercenti la professione di medico chirurgo sono pure tenuti agli obblighi prescritti dall' art. 103 del T.U. citato, inoltre ai medici

ai medici chirurghi e veterinari è fatto obbligo di quanto prescrive l'art. 154 dello stesso T.U.

Per quanto previsto nei commi precedenti nell'Ufficio municipale, sarà tenuto un registro apposito; altro registro sarà tenuto con la firma originali di tutti i sanitari esenzibili al pubblico.

ART. 11 - Droghieri, profumieri, gli erboristi i liquoristi, i fabbricanti i prodotti chimici e preparati farmaceutici ed inoltre tutti gli esercenti professioni vigilate che intendono esercitare la loro industria e commercio nel comune devono darne preventivo avviso al Sindaco 15 giorni prima dell'inizio della attività.

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico per eseguire operazioni relative all'arte salutare ed è vietata la concessione di suolo pubblico per la vendita di erbe, piante ed altri prodotti di natura venifica o anche soltanto pericolosa.

ART. 12 - Le norme per l'esercizio delle farmacia sono stabilite dal capo 11 - del titolo 11 - del T.U. Legge Sanitarie 27/7/1934 N. 1265, nonché dalla Legge 22/5/1913 N. 468 e regolamento 30/9/1938 N. 1706.

Nei riguardi del commercio dei prodotti chimici sieri, vaccini, stupefacenti, specificità medicinali, sostanze velenose, presidi medico chirurgici, della fabbricazione e della vendita di oggetti di gomma valgono le disposizioni degli articoli 146 e 191 del T.U. Leggi sanitarie citate.

CAPO II° = SERVIZIO ISPETTIVO

ART. 13 - Agli accertamenti di polizia sanitaria si procede mediante servizio ispettivo da eseguirsi dietro disposizione del Sindaco, dall'Ufficiale sanitario.

Le ispezioni sanitarie devono essere eseguite nei confronti:

- a) dell'igiene alle scuole elementari e dell'abitato
- b) dell'igiene dell'acqua, altre bevande, alimenti e oggetti domestici
- c) dell'esercizio di determinate industrie;
- d) di tutto quanto interessa la pubblica sanità e per tutti i casi che si richiede la competenza di un tecnico.

Il funzionario che adempie alla ispezione, per penetrare nelle private abitazioni, deve essere accompagnato dall'agente municipale ed essere munito di mandato scritto dal Sindaco.

Il funzionario che, in seguito alla ispezione sanitaria, ha accertato la contravvenzione, deve redigere apposito verbale da sottoporsi pure alla firma del contravventore; qualora questi si rifiuti di firmare

nel verbale si dovrà fare menzione del rifiuto, precisando i motivi del rifiuto.

ART.14 - Le sostanze e gli oggetti, per cui é stata accertata contravvenzione devono essere sottoposti a sequestro nei modi di legge e mediante la redazione di apposito verbale.

Qualora le sostanze sequestrate siano soggette a putrefazione, e come tali costituiscono motivo di pericolo per la pubblica salute, il Sindaco dietro richiesta dell'Ufficiale sanitario o del Veterinario comunale ne ordinerà la distruzione, con ordinanza da emettersi ai sensi dell'art. 55 del T.U. della Legge Com/le e Prov/le 1934 N.383.

Gli ~~oggetti~~ oggetti e le sostanze sequestrate devono essere affidate in custodia al funzionario del Comune appositamente incaricato.

ART.15 - In seguito alla ispezione, le sostanze sospettate dannose alla salute devono essere sottoposte al sequestro provvisorio, anche per impedirne il trasferimento o la loro vendita.

Delle sostanze sospettate, dannose alla salute pubblica, devono essere prelevati campioni da inviarsi, per l'analisi al laboratorio di Igiene del Capoluogo di provincia.

Il prelievo delle sostanze di cui al precedente comma deve essere fatto alla presenza del proprietario della merce o di un suo delegato, e deve effettuarsi secondo le modalità e formalità tecniche previste dalle Leggi dei casi analoghi.

Sui campioni chiusi e suggellati deve apporvi la propria firma il proprietario o il detentore della merce sequestrata, e qualora esso si rifiuti, si farà menzione nel verbale, specificandone le ragioni.=

Dei campioni prelevati, uno deve essere consegnato al proprietario o al detentore della merce sequestrata e gli altri devono essere consegnati, con verbale, all'Ufficiale sanitario o al Veterinario comunale, secondo la propria competenza.

L'Ufficiale sanitario ed il Veterinario comunale, cureranno l'invio dei campioni al laboratorio d'Igiene della Provincia, per l'esame. Qualora dall'analisi eseguita, risulti il fatto della alterazione o dell'adulterazione delle sostanze o merci sequestrate, o risulti in modo qualunque che esse sono insalubri, l'Ufficiale sanitario ed il Veterinari devono comunicare il risultato al Sindaco, per gli ulteriori adempimenti.

Se l'analisi risultano negative, il Sindaco deve darne immediatamente notizia all'interessato.

Il Sindaco su parere dell'Ufficiale sanitario e del Veterinario può

ordinare la distruzione delle sostanze già sottoposte ad analisi con esito positivo oppure permettere l'utilizzazione nei modi suggeriti nel parere stesso.

ART.16 - Il Sindaco per ispezioni, indagini perizie ecc. di carattere igienico sanitario, può occorrendo servirsi di personale tecnico specializzato appositamente scelto sentito l'Ufficiale sanitario.

ART.17 - Oltre i poteri che in genere o per determinati casi gli sono affidati dalle Legge e dai regolamenti sanitari al Sindaco, per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento e degli ordini emanati in base ad esse, spettano le facoltà di cui all'art.53 del T.U. della Legge Com.le e Prov.le 3/3/934 N.383 ed in caso di urgenza quelle contenute nel successivo articolo 55.

In Sindaco quando vi sia assoluta necessità ed urgenza, in caso di malattie infettive, epidemiche, di occupare proprietà particolare per creare ospedali, lazzaretti, cimiteri, o per qualunque altro servizio sanitario, procederà a norma dell'art.7 della Legge 20/3/865 N.2848- Allegato E.

TITOLO II° = CAPO I° = X

SALUBRITA' DEL SUOLO

ART.18 - A norma dell'art.91 Lettera c) numero due del T.U. Legge Com.le e Prov.le 3/3/934 N.383, la polizia delle strade, delle piazze e di tutto il suolo soggetto a servizio di pubblico passaggio, dell'aggregato urbano, spetta al comune, esclusi i marciapiedi delle strade, la cui pulizia per il tratto corrispondente al proprio edificio spetta al relativo proprietario.

Il concessionario di suolo pubblico è tenuto a provvedere alla pulizia del tratto di suolo avuto in concessione.

ART.19 - E' proibito di gettare, spandere e depositare anche in via temporanea immondizie spazzature ed altri generi immondi, nelle vie, nelle piazze ed in qualunque parte del suolo pubblico o di uso pubblico nonché lungo le scale degli entroni, e nei cortili delle case.

E' parimente proibito di gettare le stesse materie nei canali di acque correnti nell'aggregato urbano, nelle bocche di fogne e nelle cavitoie stradali. Lo spazzamento del suolo pubblico e di quello concesso in uso privato deve essere sempre proceduto dalla inaffiatura escludendo le acque di rifiuto.

ART.20 - E' proibito qualunque immissione di materie liquide nel suolo pubblico. Tale divieto comprende anche la dispersione, sotto qualsiasi

forma del materiale di latrine, del liquame e delle altre acque immonde nei corsi d'acqua attraversanti gli aggregati di abitazioni, per tutto il tratto del corso d'acqua comprese negli aggregati stessi a meno che le relative condutture siano coperte ed abbiano pareti impermeabili lungo tutto il tratto degli aggregati urbani.

E' vietato il dispergimento delle acque immonde, nonché quelle di rifiuto attraverso il sottosuolo, senza la dozione di quelle misure di difesa che volta, volta saranno prescritte dall'autorità sanitaria del Comune.

ART.21 - Le aree destinate a deposito dei materiali, da cui al precedente articolo sono designate dal Sindaco, sentito l'Ufficiale sanitario e devono essere distanti dal centro di popolazione almeno metri 500.-

ART.22 - Le cernita e la utilizzazione industriale e agricola delle immondizie delle materie putrescibili devono essere eseguite nelle aree e con le norme stabilite dal Sindaco sentito l'Ufficiale sanitario.-
Le materie fecali non possono essere utilizzate come concime nei luoghi distanti meno di 200 metri dall'agglomerato urbano. E' assolutamente vietato di usare tali materie per concimare gli erbaggi.

Le immondizie e le materie putrescibili delle private abitazioni fino al momento della loro esportazione, devono essere tenute in recipienti chiusi ed impermeabili (legge 20/3/94I N.366-Tit.II).

Le immondizie e le materie putrescibili da esportare di cui al precedente comma deve essere fatta con carri costruiti secondo le modalità determinate dall'autorità comunale ed in modo da evitare qualsiasi spergimento ed esalazione, eseguita non più tardi dell'alba e mai prima delle ore 22 da novembre a febbraio e dalle ore 24 da marzo a ottobre.

Sulle immondizie e depositi stessi devono essere sparse sostanze nocive all'evoluzione degli insetti.

ART.23 - E' vietato di sbattere e di spolverare nel suolo pubblico e nello spazio dovratante, gli oggetti uso domestico; e di qualsiasi altro uso prima della mezzanotte e dopo l'alba. E' vietato di levare bucato alle pubbliche fontanelle ed anche negli ingressi delle case al cospetto del pubblico

ART.24 - Ferme restando le prescrizioni riguardante le acque pubbliche e gli scoli contenute nella Legge sui lavori pubblici, sono proibite tutte le opere che modificano il livello delle acque sotterranee e il naturale reflusso di quelle superficiali nei luoghi in cui tali modificazioni siano ritenute meno nocive dall'autorità sanitaria. Per effetto delle disposizioni del precedente comma non si possono intraprendere opere che interessino il deflusso delle acque senza l'preventiva

autorizzazione dell'autorità comunale.

ART.25 - I proprietari di terreni devono evitare qualsiasi forma di impaludamento in opere di scolo in perfetto funzionamento e devono possibilmente eliminare gli impaludamenti preesistenti nell'acquisto del terreno.

Non sono permessi gli sbarramenti delle acque a scopi agricolo ed industriale che possono creare impaludamenti dannosi alla salute pubblica e si terranno presenti le disposizioni dell'art.55 del R.D.25.I.35 N°93.

E' proibita la irrigazione a scopo agricolo o industriale con acqua cloacale. I bacini di acqua a scopo agricolo o industriale debbono essere costruiti a parete impermeabile e tempestivamente dipuliti per evitare qualsiasi causa di nocimento alla salute pubblica.

ART.26 - Chiunque intenda attivare fabbriche o manifatture comprese in nell'elenco di cui all'art.216 del T.U. Leggi Sanitarie 27/7/934 N.1265, deve, quindici giorni prima, darne a viso al Sindaco il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della pubblica salute, può evitare la attivazione e subordinarla a determinate cautele.

Quando vapori, gas ed altre esalazioni, scoli di acqua, rifiuti solidi o liquidi, qualunque sia la provenienza possono riuscire di pericolo o danno per la salute pubblica, il Sindaco prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo, assicurandosi dello loro esecuzione ed efficacia.

Nel caso di inadempienza, il Sindaco provvederà d'Ufficio nei modi e termini stabiliti dall'art.55 del T.U. Legge Com.le e Prov.le 3/3/34 N° 383.

CAPO II° = SALUBRITA' DELL'ABITATO.

AR.27A termini dell'art. 220 del T.U. Leggi Sanit.27/7/34 n.1265, nonché delle istruzioni dirette dal Ministero dell'Interno (Direz. Generale della Sanità pubblica) con circolare N.20900 del 20/6/896, qualsiasi opera di demolizione, ricostruzione, di ampliamento di edifici, non può essere eseguita se non in conformità di apposito progetto da approvare dall'Ufficio della autorità comunale, a norma del regolamento edilizio e del regolamento sanitario.

Nella esecuzione di opere, qualunque sia la loro destinazione, gli interessati dovranno attenersi oltre alle norme regolamentari, ai suggerimenti impartiti dall'autorità comunale. A tale fine il Sindaco può fare vigilare dal personale dell'Ufficio d'Igiene e dall'Ufficio tecnico i lavori di costruzione o riattamento e demolizione, per assicurare la osservanza delle prescrizioni a tale scopo suggerite.

ART.28 - Non si possono intraprendere opere interessanti la fognatura domestica e la provvigione di acqua senza autorizzazione dell'autorità Comunale.

ART.29 - Non é permesso di gettare le fondazioni di nuovi edifici su terreno che sia stato adibito come deposito di immondizie, di letami di residui putrescibili o di o di altre materie insalubri che abbiano potuto inclinare il suolo se non quando rifatte materie siano rimosse e risulti che il corrispondente sottosuolo é in condizioni salubri.= Nelle opere di nuova costruzione, ed in quelle di riattivamento non si può adoperare materiale vecchio, salnitrate ed inquinato, nonché terra proveniente da luoghi malsani.

ART.30 -I sottotetti per essere abitati devono avere un controsoffitto con spazio d'aria interposto. Sono abitabili i sottotetti costituiti con le sole falde del tetto.=

ART.31-Le terrazze debbono avere una pendenza e sufficienti bocchetti per l'immediato scarico delle acque piovane.I pavimenti delle terrazze non possono avere un livello superiore a quelle delle stanze che immettono sulla terrazza stessa.

ART.32 - Le scale devono avere dimensioni sufficienti per i bisogni dell'abitazione.Devono essere ben areate e illuminate con finestre praticate nelle pareti aperte verso l'esterno. Le camere abitate a cucine devono essere munite di retina metallica per la difesa contro le mosche. Durante l'estate debbono adottarsi mezzi adeguati per la lotta contro le mosche.

ART.33 - Ogni edificio deve essere, alla gronda del tetto, sia verso la pubblica via, che verso i cortili, munito di doccia metallica in grado di ricevere o smaltire le acque pluviali, con adeguati tubi di sfogo. Nei tubi di sfogo é vietato immettere acque lorde, di lavatura domestica, latrine, bagni ecc. Le acque pluviali verso le vie, piazze ed altre zone pubbliche devono essere condotte al suolo con tubi di scolo in appositi cunicoli o depositi in modo da evitare lo spandimento al suolo scoperto.

ART. 34 - I Giardini, gli orti, i prati annessi agli edifici e le aree fabbricabili devono essere provvisti di canali per lo smaltimento delle acque disposte in modo che le acque non siano dirette verso i muri.

Ove ragioni di condominio non si oppongono, é consentito tenere piccoli vasi da fiori sugli sporti dei balconi , nelle legge, nell'interno delle inferriate.

L'innaffiamento sarà fatto leggermente in modo da evitare lo sgocciolamento sul terreno sottostante.

E' vietato tenere detti vasi sui davanzali delle finestre e parapetti delle terrazze.

ART. 35 - Per la nettezza dei cortili, degli anditi delle scale e dei corridoi e su qualunque tratto di territorio privato, nell' area abitabile devono osservarsi le disposizioni dell' art. 19 comma ultimo , del presente regolamento. spetta al servizio di nettezza urbana comunale di ordinare spargere durante l'estate ,negli angoli morti, ove siano orinatoio latte di calcio e disinfettare con preparati di cloro.

Art. 36 - Ogni fo colare deve essere munito di gola con prolungamento sul tetto. I tubi di lamiera dei camini sono permessi perché non appoggino contro il muro esterno del fabbricato, verso il pubblico suolo. I forni per la panificazione devono essere costruiti in modo da non recare molestia alle abitazioni prossime e forniti dei requisiti prescritti dalle speciale leggi in materia, sia da parte igienica sia da parte della attrezzatura.

ART. 37 - ogni fabbricato destinato ad abitazione deve avere un numero sufficiente di lustrine, contruite in modo da ricevere aria e luce dall'esterno e senza diretta comunicazione con la cucina e le altre camere di abitazione. Allo scopo di impedire cattive esalazioni, ogni bocchetta di scarico di liquame deve essere munita di sifone.

I pozzi neri non potranno essere stabiliti in un sottosuolo coperto da un fabbricato, essi dovranno tenersi distaccati dai muri dell' edificio di almeno metri 0,50 o essere costruiti indipendentemente da questi. Tra il muro delle case e le pareti del pozzo nero deve essere interposto del calcestruzzo che impedisca la filtrazione verso l'abitazione.

I pozzi neri delle case di nuova costruzione devono distare almeno 10 metri dai pozzi chiari, acquedotti, serbatoi d' acqua ecc.

E' vietato fare uso di bottini mobili o fossa trasportabile per le materie fecali. I pozzi messi fuori uso devono essere completamente votati, disinfettati e riempiti di materiale pulito.

ART. 38 - Il proprietario dell' abitazione o chi per esso deve curare la votatura dei pozzi neri, quando la materia da asportarsi abbia raggiunto una distanza di centimetri 20 dalle faccia interna della lapide di chiu-

sura. La votatura dei pozzi neri e il trasporto delle materie deve effettuarsi con mezzi idonei ad evitare lo spandimento e nelle ore indicate nel 4° comma dell' art. 22 del presente regolamento, sotto l' osservanza di eventuali misure ordinate dall' autorità comunale.

ART. 39 - I progetti di costruzione per le nuove case urbane e rurali, di ricostruzione, modificazione, che possono influire sulle condizioni di salubrità delle case esistenti debbono essere sottoposte al visto del Sindaco che provvede su parere dell' Ufficiale sanitario, sentita la commissione edilizia comunale.

Le case di nuova costruzione o in parte rifatte o modificate, sono e possono essere abitate dopo ottenuto il permesso di abitabilità da parte del Sindaco che l' accorderà dopo favorevole ispezione dell' Ufficiale sanitario e del tecnico del Comune.

ART. 40- Il sindaco su parere dell' Ufficiale sanitario del comune o del Medico Provinciale può dichiarare inabitabile dal punto di vista igienico sanitario una casa o parte della stessa (art. 222 T.U. Legge Sanitaria 27/7/1934 N) 1265)

ART. 40 Bis⁶ Le stalle dei fabbricati di nuova costruzione, non devono avere comunicazione con le altre camere di abitazione.

I pavimenti, le rastrelliere e gli abbeveratoi debbono essere fatti di materiale di facile lavatura e disinfezione. Dovranno essere costruiti adatti fognoli per la raccolta e lo scarico delle orine e acque di lavaggio. Le finestre delle stalle devono essere munite di retina metallica per la difesa delle mosche. Durante la stagione stiva sarà usato ogni mezzo efficiente, non dannoso alle persone e agli animali per la lotta contro le mosche. I trattamenti per la lotta contro le mosche possono essere resi obbligatori dalle autorità comunali.

ART. 41- Non possono essere istituite nuove stalle, sia nel capoluogo che negli aggregati rurali, senza l' autorizzazione del Sindaco e previo parere favorevole dell' Ufficiale Sanitario e del veterinario, tenendo presente la ubicazione di esse, la distanza dalle abitazioni circostanti e sovrastanti nonché le ragioni di condominio.

Le stalle esistenti dovranno caso per caso, nei limiti del possibile adattarsi alle esigenze igieniche richieste, e dovranno eventualmente essere chiuse dal Sindaco, ove la necessità lo imponga.

ART. 42- Il letame non può essere ammassato nelle stalle ma deve essere volta volta posto nella cocimais; o fuori dell' abitato con adeguati mezzi ad evitare lo spandimento. Al pavimento della stalla devono farsi continui

ed efficaci lavaggi e disinfezione.

ART. 43- Le rimesse che servono anche per la pulizia delle vetture, devono essere provviste di acqua corrente o condutture di scolo.

ART. 44- Nell'interno del centro abitato é vietato tenere allevamenti di suini nonché avini e caprini.

ART. 45- Il materiale di demolizione di fabbricati non puo' rimanere ammucchiato nei cortili o recinti steccati, oltre tre giorni; entro detto termine dovrà essere trasportato ai luoghi di scarico. Per le demolizioni e rimozioni di materiale edilizio deve evitarsi lo spolverio adottando i migliori sistemi e bagnando preventivamente detto materiale.

Il materiale di demolizione sudicio o tale da produrre esalazioni deve essere trasportato immediatamente ai luoghi di scarico.

ART. 46- Per l'apertura degli alberghi occorre ai fini igienico-sanitari l'autorizzazione del Sindaco che la concede dopo il parere dell'Ufficiale Sanitario.

Contro il provvedimento del Sindaco é ammesso ricorso al Prefetto.

CAPO III°

IGIENE DEGLI EDIFICI RURALI

ART. 47- Ferme restando le disposizioni di cui al Capo II°, Tit. II° per quanto siano applicabili agli abitati rurali, i proprietari di edifici adibiti per abitazione di coloro che sono addetti alla coltivazione dei fondi devono mantenere lo stabile in condizioni di abitabilità dal punto di vista igienico mediante le opportune riparazioni ed aggiunte. In caso di inadempienza il Sindaco provvederà a carico del proprietario a norma dell'art. 223 del T.U. Legge Sanitarie 27/7/1934 N) 1265.

ART. 48- Ogni edificio rurale deve essere munito di latrina, con immissione in apposito pozzo nero costruito ad arte.

Le acque domestiche di rifiuto dovranno essere condotte con valide tubazioni impermeabili nella concimaia o idonei serbatoi.

Gli abbeveratoi dovranno costruirsi di materiale facilmente lavabile ed alimentati con acqua potabile possibilmente corrente.

Le vasche per il bucato dovranno essere isolate.

Qualora si eserciti l'industria degli ortaggi il podere deve essere munito di apposita vasca per il lavaggio e rinfrescamento di essi.

Gli ammassi di letame fuori della concimaia sono permessi soltanto nella misura necessaria alla concimazione del podere ed a distanza non minore di metri 10 dalla abitazione, dai pozzi di acqua, serbatoi ecc.

ART. 49- ogni stalla con due o piu bovini o equini adulti deve essere munita

di concimasia da costruirsi nei termini e norme degli articoli 233/234 del T.U. Leggi Sanitarie 27/7/1934 N) 1265 ed altre leggi speciali.

Per la lettiera é proibito servirsi di materiale sudicio proveniente da oggetti infetti o in decomposizione.

Sia le stalle che il bestiame deve tenersi nella massima pulizia.

ART. 50- Ogni parte di casa come i cortili devono essere costantemente puliti. Le spazzature sistemate nella concimasia o in apposita fossa alla dovuta distanza dell' abitazione e dalle sorgenti o depositi di acqua .

Qualora nelle abitazioni rurali, non siano attuabili sufficienti miglioramenti o i proprietari si rifiutano di introdurli, queste saranno dal Sindaco dichiarate in tutto o in parte inabitabili e fatte chiudere a termine dell' art. 222 del T.U. delle Leggi sanitarie 27/7/1934 n° 1265.

CAPO IV°

IGIENE DELLA SCUOLA

ART. 51- Le scuole pubbliche e private devono rispondere a tutte le condizioni stabilite dal presente regolamento.

ART. 52- E' vietato servirsi delle scuole per ogni altro uso diverso dall'insegnamento ; quando abbiano servito ad altro uso per casi speciali determinati dalla competente autorità non potrà esservi rimessa al scolaresca senza previa accurata pulizia e disinfezione, secondo gli ordini dell' Ufficiale Sanitario. Le scuole dovranno essere mantenute costantemente pulite e si dovrà avere cura di impedire il sollevamento della polvere.

ART. 53- Le latrine e gli orinatoi annessi alle scuole devono essere tenuti costantemente puliti e lavati con abbondante acqua e giornalmente disinfettati. Le scuole devono essere largamente dotate di acqua salubre per la pulizia e il dissetamento degli alunni.

Le fontanelle per l'urso potabile degli scolari devono essere costruite in modo da impedire ogni contatto delle labbra con punto di uscita dell' acqua.

ART. 54- Nelle scuole deve esservi un locale per lo spogliatoio in modo che ogni alunno abbia il proprio posto sugli attaccapanni che devono essere distaccati tra di loro per impedire l'accumularsi degli indumenti.

Qualora sia usato come spogliatoio, il corridoio, questo deve avere una lunghezza non inferiore a metri tre.

Ogni scuola deve essere dotata del necessario per soccorsi di urgenza ed ogni insegnante deve sapersene servire.

ART. 55- L' Ufficiale Sanitario deve ispezionare almeno una volta il mese tutte scuole pubbliche del Comune per controllare le condizioni di salute degli alunni e degli insegnanti e le condizioni igieniche dell' ambiente

delle attrezzature.

Gli alunni e gl'insegnanti trovati affetti da malattie contagiose e sospette dovranno essere allontanati e la loro nuova ammissione avverrà in seguito a nulla osta dell' Ufficiale Sanitario.

Per evitare la diffusione delle malattie parassitarie della cute, gli insegnanti dovranno esigere la massima pulizia degli alunni, sorvegliando che ogni alunno occupi sempre il solito posto nello spogliatoio per apporvi gli indumenti. Gli alunni non puliti con i capelli incolti e cute invase di parassiti, sranno allontanati dalla scuola.

ART. 56- Quando si manifestano casi di malattie infettive in una classe, questa sarà chiusa per il tempo necessario per farne la disinfezione completa e vi saranno riammessi gli alunni immuni dalle dette malattie. Il Sindaco su avviso dell' Ufficiale Sanitario potrà ordinare la chiusura temporanea dove siansi manifestati in breve tempo piu' casi di malattia contagiosa.

TITOLO III°

IGIENE DELLE BEVANDE E DEGLI ALIMENTI

CAPO I

Approvvigionamento idrico.

Art. 57- L' Ufficiale Sanitario deve esercitare una continua vigilanza sulle prese d'acqua, sulle condutture, sulla dotazione e distribuzione. Ogni sospetto, adulterazione, o alterazione delle condizioni di potabilità dell' acqua, deve essere dagli stessi interessati denunciato immediatamente all' Ufficio Igiene del Comune.

ART. 58- E' vietato sia ai proprietari che agli inquilini di alterare anche in via temporanea il deflusso dell' acqua per uso domestico.

Gli Esercenti pubblici, i lavatoi, i laboratori, gli stabilimenti, gli stallaggi, rimesse, autorimesse ecc. annessi a case di abitazione devono avere una propria dotazione di acqua ed in misura tale da non diminuire la dotazione per la alimentazione degli inquilini.

E' vietato costruire fontane in luogo aperto al pubblico, senza autorizzazione dell' autorità comunale.

ART. 59- E' vietato vendere, fornire o distribuire a scopo alimentare acque contaminate o insalubre.

ART. 60. I pozzi d'acqua e le cisterni per l'uso di bevanda domestica dovranno essere scavati per quanto possibile lontani da qualunque ragione d'inquinamento da parte del terreno circostante, tenendo presente la direzione della falda sotterranea.

In ogni caso dovranno distare almeno metri 10 dai pozzi neri o depositi im-
di. La loro apertura sarà contornata da uno spazio di suolo libero ed imper-
meabile con pendenza verso il di fuori e per un raggio di due metri.

I pozzi dovranno essere costruiti con buona muratura rivestita internamente
di uno strato di cemento e con pareti rese impermeabili, sino alla profondi-
tà di metri tre per impedire infiltrazioni di acque inquinate superficia-
li o profonde dal suolo circostante.

I pozzi dovranno essere chiusi alla loro bocca frequentemente essere purgat
e muniti di pompe.

I Pozzi abbandonati dovranno essere demoliti e riempiti con sabbia e ghiaia
per impedirne qualsiasi impaludamento.

I proprietari di pozzi e delle condutture di acqua a scopo domestico, sono
tenuti ad adottare tutte le misure prescritte dall' autorità sanitaria per
assicurare la salubrità dell' acqua ed evitare infiltrazioni dannose.

ART. 61- Dove é impossibile o malagevole munirsi diversamente; di acqua
per uso potabile o domestico, é permesso l'uso delle cisterne. Le pareti
e le condutture delle cisterne devono essere costruite con materia impermea-
bile. Le cisterne devono essere munite di coperchio e tenute con la massima
nettezza. L' attingimento dalle cisterne deve farsi a mezzo di pompa.

ART. 62- Qualora l'uso di acqua per uso di alimentazione, uso domestico
venga distribuito a mezzo di colonne montanti, queste dovranno essere di
ferro, di ghisa o di piombo ~~zolfo~~ zolfoforato o rivestito all'interno di uno strato
di stagno.

I tubi di piombo ordinari saranno tollerati soltanto per la distribuzione
ll'interno delle abitazioni.

ART. 63- Ai pozzi ed alle cisterne non possono essere ~~ammessi~~^{mn} immediata-
mente abbeveratoi e lavatoi. Essi ne saranno separati mediante un nesso di
calcestruzzo dello spessore di cm. 50 e l'acqua vi dovrà essere immessa
dall' esterno evitando qualsiasi comunicazione con l'interno del pozzo o
della cisterna ^{mn}.

ART. 64- Nei pubblici lavatoi come nei corsi superficiali d'acqua dove é per-
messo il bucato, non si possono lavare effetti né oggetti appartenenti a
famiglia in cui vi siano verificati casi di malattie infettive.

Ai lavatoi non può essere distribuita acqua che abbia già ~~per~~^{mn} servito
ad altro uso domestico, industriale o agricolo.

L' acqua di rifiuto dei lavatoi non può essere immessa in canali d'acqua
ad uso potabile o domestico o per lavaggio di ortaggi o ~~altri~~^{mn} materiali
di uso alimentare per l' uomo e per gli animali.

ART. 65- I progetti per la costruzione di acquedotti. quelli di opere per

provviste di acqua potabile alle popolazioni rurali e quelli per la costruzione di case o borgate rurali devono seguire le disposizioni contemplate dagli articoli 228 e 229 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 n. 126

CAPO II°

Esercizi di generi alimentari

ART. 66- Indipendentemente dagli obblighi spettanti ai medesimi in forza di leggi per ragioni di commercio o di altre speciali, tutti gli esercenti in generi alimentari sia all'ingrosso come al minuto, sia in appositi negozi o locali all'aperto in determinate località, sia sotto forma ambulante girovaga o fissa, non possono iniziare l'esercizio di vendita per se non siano stati autorizzati dal Sindaco, previo parere dell'Ufficio Sanitario o del veterinario secondo le competenze.

Prima di assumere il personale addetto alla vendita di generi alimentari, gli esercenti devono farlo sottoporre a visita medica, per accertare l'immunità da malattie contagiose.

Per la prima visita medica e rilascio di certificato sanitario è dovuto il compenso previsto dall'art. 42 delle Leggi Sanitarie.

Gli obblighi di cui ai commi precedenti, spettano pure agli esercenti elencati nell'art. 86 del T.U. della Legge di P.S. 18/6/1931 n. 773.

ART. 67- Nella denuncia gli esercenti devono indicare tutti i locali adibiti al commercio, compresi quelli di deposito, le cantine ed i magazzini; il personale assunto per la vendita e la manipolazione ed i generi posti in vendita.

Il Sindaco, a mezzo dell'apposito Sanitario farà l'esame delle idoneità dal punto di vista igienico dei locali e le compatibilità del personale assunto per la vendita per lo spaccio per accertare il concorso delle condizioni prescritte dal regolamento sanitario.

La licenza di apertura dell'esercizio può essere anche subordinata all'adozione di misure emerse dagli accertamenti dell'Autorità Sanitaria. Gli esercizi aperti o il commercio iniziato, senza l'autorizzazione del Sindaco o prima di avere ottemperato alle condizioni imposte agli effetti sanitari, saranno sospesi con ordinanza del Sindaco salvo a determinare la chiusura definitiva o successivo provvedimento.

ART. 68- L'Ufficiale Sanitario deve esercitare la vigilanza continua sugli esercizi di cui all'art. 66 del presente regolamento denunciando immediatamente al Sindaco le irregolarità accertate in via sanitaria.

Dietro parere dell'Ufficiale Sanitario e denuncia di cui al comma precedente, il Sindaco, con apposita ordinanza sospenderà l'attività dell'esercizio prescrivendo le misure da adottarsi per la ripresa della vendita

La vigilanza sugli alimenti e bevande deve estendersi sopra i veicoli contenenti tali generi, in transito, e su qualsiasi altro mezzo di trasporto. E' vietato ai commercianti ambulanti di smerciare quei prodotti che, per disposizioni di legge dell'Autorità Sanitaria sono soggetti a particolare Vigilanza dell'Autorità stessa.

ART.69 - E' vietata la vendita di prodotti alimentari di bevande, anche non vinose, non rispondenti per natura, sostanza e qualità, alla nominazione in base alla quale sono stati designati; come pure é vietata la vendita di prodotti privati in parte delle loro proprietà nutrienti o mescolati con materie di qualità inferiore.

ART.70 - I generi alimentari soggetti a facile inquinamento oppure mangiabili, senza che siano sottoposti a cottura, lavaggio o depellamento, devono essere esposti in modo che il compratore non possa farne la scelta toccandoli. Detti generi non possono essere esposti all'aperto, fuori del negozio e per la vendita devono essere prelevati con strumenti appositi, edanei e di massima pulizia.

La vendita di generi di cui al comma precedente, sia nel pubblico mercato, come in forma ambulante é subordinata anche a norme da emanarsi dal Sindaco con appositi provvedimenti.

CAPO III° = IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI DI LARGO CONSUMO

C A R N I

ART.71 - La macellazione di animali destinati a scopo alimentare, la vendita ed il trasporto delle carni fresche, la vendita e la lavorazione delle carni congelate ed insaccate, deve effettuarsi secondo le norme del regolamento di vigilanza sanitaria sulle carni 20/12/1928 N.3298.

ART.72 - La macellazione delle carni bovine, suine, equine, ovine e caprine destinate alla ^{alimentazione} ~~macellazione~~, deve essere eseguita esclusivamente nel pubblico macello.

Solo in via eccezionale e quando fondati motivi giustifichino il provvedimento può essere consentita dall'autorità comunale, previa autorizzazione prefettizia ^a ~~l'autorizzazione~~ ^{macellazione} ad uso privato o a scopo industriale, anche fuori dal pubblico macello, con le norme e le garanzie stabilite dal presente regolamento.

Gli animali da macello devono essere sottoposti alla visita sanitaria immediatamente prima della macellazione e dopo la macellazione stessa. Le dette operazioni saranno compiute nel pubblico macello entro il limite di un orario diurno da stabilirsi dall'autorità comunale.

ART.73 - L'ispezione delle carni deve essere metodica, accurata e minuziosa

Nessuna parte dell'animale deve esportarsi dai locali di macellazione; prima che il sanitario abbia espresso il suo giudizio.

Nel caso di accertamento di malattie contagiose, prima come dopo la macellazione dell'animale, il proprietario dello stesso animale deve dichiarare la provenienza per le ulteriori incombenze del veterinario comunale. In caso di macellazione d'urgenza il Veterinario comunale deve essere immediatamente avvertito per i necessari accertamenti sanitari.

ART.74 A prova dell'avvenuta ispezione, le carni, i visceri degli animali ammessi a regolare consumo, qualunque sia la specie dell'animale verranno contrassegnati con bollo del comune, munito della sigla "V.S." Il Veterinario apporrà sulle carni il numero dei bolli che riterrà opportuno mentre l'esercente potrà, per sua garanzia, chiedere un maggior numero di bolli.

ART.75- In ogni macello deve tenersi un registro a madre e figlia nel quale sarà regolarmente annotata ogni macellazione, con le seguenti indicazioni; a) nome e cognome del proprietario dell'animale macellato;

b) specie, sesso ed età dell'animale;

c) esito della visita;

d) data di macellazione;

e) firma del Veterinario e bollo del Comune.

ART.76- Non sono ammesse alla macellazione animali che non abbiano raggiunto l'età da assicurare la maturità delle carni, né è permessa la macellazione di animali che abbiano subito maltrattamenti, fino a che a giudizio del Veterinario non si siano rimessi dall'eventuale alterazione.

ART.77 - È permesso l'uso delle carni di animali abbattuti in stato morboso, quando l'innocuità delle carni sia stata riconosciuta caso per caso dal Veterinario comunale che dovrà stabilire se dette carni debbono mettersi alla libera vendita, o destinarsi alla bassa macelleria.

Per tutte le assegnazioni per la bassa macelleria, il Veterinario dovrà redigere apposito verbale da cui risulti la causa che ha determinato l'assegnazione della carne alla bassa macelleria. Il verbale, firmato e munito del bollo del Comune sarà conservato negli atti d'Ufficio per un periodo non inferiore a tre mesi.

La immissione al consumo della carne di bassa macelleria è regolata dalle norme contenute negli articoli dal 45 al 49 del R.D.L. 20/12/928 N. 3298.

Le carni non possono essere ammesse ad uso industriale senza la prevent.

autorizzazione del Veterinario comunale. Le carni e i visceri non idonei al consumo devono essere distrutte a norma dell'articolo 7 del Regolamento Polizia Veterinaria IO/5/1914 N.533.=

ART.78 - L'impianto delle celle frigorifere ed i locali costruiti appositamente per la conservazione e il deposito delle carni deve riportare la preventiva autorizzazione del Prefetto. In merito valgono le disposizioni contenute nel regolamento per la vigilanza delle carni R.D.20/12/928 N.3298.=

ART .79 -per il trasporto della carni in massa deve effettuarsi secondo le modalità prescritte dal Veterinario comunale a norma dell'art.39 del R.D.20/12/928 N.3298.

Il trasporto delle carni ammesse alla libera vendita per la consegna ai privati deve essere fatto con cassette di vimini in stato di buona pulizia e conservazione; la carne deve essere coperta con un panno pulito.

ART.80 - Il personale addetto alla macellazione ed allo spaccio delle carni deve tenersi costantemente pulito e indossando per le proprie operazioni giubba o grambiule bianche.

ART.81 - Gli spacci delle carni immesse alla libera vendita devono essere distinti da quelli di carne di bassa macelleria, questi ultimi sono gestiti secondo le tassative disposizioni del Veterinario comunale come indicato dagli art. da 45 a 49 del R.D.L.20/12/9128 N.3298.

ART.82 - Le carni provenienti da altri comuni devono riportare il marchio del Comune di provenienza ed essere accompagnate da un certificato sanitario del comune stesso. Le dette carni sono soggette alla vigilanza come le carni macellate nel Comune (circ.24306 del 26/3/928 della Direzione Generale della Sanità Pubblica). Alla stessa vigilanza sono soggette pure le carni salate o preparate, provenienti dall'estero.

ART.83 - E' vietata la vendita ambulante sotto qualsiasi forma delle carni di ogni genere. Tale vendita potrà effettuarsi, in casi eccezionali dietro esplicita autorizzazione del Sindaco, sentito il Veterinario Comunale e secondo le modalità espressamente prescritte.

POLLAME = CONIGLI E SELVAGGINA

ART.84 - Il pollame, i conigli e la selvaggina, sono sottoposti alla stessa vigilanza delle carni come indicato nei precedenti articoli; perciò vigono le stesse norme come è indicato all'art.59 del R.D.L. N.3298 citato.

Tanto il pollame come la selvaggina a pelo ed a piuma esposti in vendita devono portare evidenti tracce dell'uccisione.

PESCE FRESCO E CONSERVATO

ART.85 - In conformità delle disposizioni stabilite dal T.U. delle Leggi sulla pesca - R.D.8/10/931 N.1604 e successive modificazioni e dal Regolamento sulla pesca fluviale e lacustre R.D.22/11/1914 N.1486, nonché degli art.118 e 119 del Regolamento Generale Sanit. 3/4/901 N.45, è permessa la vendita di pesci ostriche, mitili e simili.

Per il trasporto nel comune per la vendita dei pesci pescati in periodi di divieto occorre che i medesimi siano accompagnati da regolare certificato del luogo di provenienza rilasciato dal Sindaco di Detto luogo, con indicazione dell'autorizzazione refettizia a norma degli artt.14 e 17 del Regolamento sulla pesca.

ART.96 - Non si possono vendere pesci che presentino segno di decomposizione, anche solo incipiente, quelli uccisi con sostanze narcotiche od altrimenti nocive o pescati in acqua pantanose che hanno lunghezza inferiore a quella prescritta dalla Legge e regolamenti sulla pesca, oppure che appartengano a specie notoriamente nocive (de L.4.4.929 N.927.)

ART.87 - Agli effetti del controllo sanitario è vietata la vendita anche saltuarimente in forma girovaga del pesce, dei molluschi e dei crostacei senza licenza del Sindaco.

ART.88 - Le vasche ove si mette in bagno o in guazzo il ^{merluzzo} razzo, stoccafisso ecc. devono essere di materiale impermeabile e provviste di acqua corrente e salubre. Qualora non sia possibile fornire le vesce dell'acqua corrente questa dovrà essere rinnovata frequentemente in modo da evitare qualsiasi alterazione del prodotto. La vendita di pesce in genere e di molluschi dovrà effettuarsi unicamente nelle immediate adiacenze delle pubbliche fontane;

LATTE E SUOI DERIVATI

ART.89 - La produzione, il trasporto, la vendita e la vigilanza sul consumo del latte destinato all'alimentazione, sono soggette alle osservanze delle disposizioni contenute nel regolamento 9/5/929 N.994, per la cui applicazione devono tenersi presenti anche le istruzioni impartite dalla Direzione generale di Sanità pubblica con la circolare 7/7/929 n. 24303.=

Per il personale addetto agli animali lattiferi alla vaccheria ed alle latterie è obbligatorio la vaccinazione antitifica a norma dell'art.1. del D.C.G.N.19/2/926.

ART.90 - A norma dell'art.16 del Regol.9/5/929 N.994, il Sindaco determina i requisiti sostanziali che deve avere il latte destinato al consumo. Per la vigilanza da esercitarsi sul latte destinato al consumo

per alimentazione, il Veterinario comunale nell'eseguire la prova della tubercolina deve pure uniformarsi alle istruzioni diremate dalla Direz. Generale di Sanità con circolare 24303 del 20/II/1929. Non si potrà mettere in vendita a scopo di alimentazione latte proveniente da altri comuni senza esplicita autorizzazione del Sindaco al quale dovranno essere fornite tutte le notizie ritenute necessarie dall'Uff. municipale d'Igiene. Il latte proviente da altri comuni destinato all'alimentazione; deve essere munito di apposito certificato rilasciato dal veterinario del Comune di provenienza, vistato dal Sindaco. Detto certificato deve contenere dettagliatamente i requisiti del latte e le notizie a prova della sua commestibilità.

ART. 91- Il latte deve essere assoggettato a frequenti visite del Veterinario comunale, negli spacci, presso i rivenditori ambulanti e nei luoghi di produzione. Il servizio di vigilanza spetta al personale sanitario ed ai Vigili Municipali. I venditori, i trasportatori ed i produttori del latte destinato alla alimentazione, devono fornire al personale di vigilanza tutte le notizie che, per gli accertamenti igienici del prodotto, sono loro richieste e devono attenersi alle istruzioni loro impartite.

I recipienti che contengono il latte sono quelli prescritti dal Regolamento citato e quelli riconosciuti idonei dall'Autorità Sanitaria locale. Per la mungitura saranno osservate le norme di cui all'art. 17 del Regolamento 9/5/1929 n° 994 ed a quelle del successivo articolo 18.

ART. 92 - La fabbricazione e la vendita del burro e suoi surrogati é disciplinata dal R.D.L. 15/10/1925 n° 2033, dal Regolamento 1/7/1926 n° 1361 e dalla legge 9/5/1930 n° 777.

CEREALI E PANIFICAZIONE

ART. 93- La macinazione dei cereali é disciplinata dalla legge 7/II/1949 n° 857 e dalla legge 17/3/1932 n° 368 che vieta il trattamento delle farine con agenti fisici e chimici. La detenzione e la vendita delle farine e delle semole é regolata dalle disposizioni contenute nel T.U. Leggi Sanitarie 27/7/1934 n° 1265, nonché da altre in vigore.

Le farine devono essere messe in commercio, col nome del cereale da cui provengono e dovrà essere chiaramente specificato sui recipienti del prodotto destinato alla vendita sia all'ingrosso sia al minuto.

Il commercio del granturco e suoi derivati é regolato dalle norme stabilite dagli articoli 224 al 226 delle leggi sanitarie citate ed del Regolamento 5/II/1903 n° 431 sulle provenienze e cura della pellagra con le successive modificazioni.

ART. 94- L'industria della panificazione é disciplinata dalle norme della legge 7/II/1949 n° 857. Il consumo della farina di grano duro nelle confezioni del pane é regolata dalla legge 22/5/1933 n° 879.

La fabbricazione del pane dovrà essere fatta con farine di puro frumento di prima qualità, bene macinata ed abburattata. L'acqua dovrà essere pulita e ben serbata in recipienti chiusi. Il lievito di qualunque natura deve essere ben conservato e non alterato.

Gli operai addetti alla lavorazione del pane devono essere preventivamente sottoposti a visita sanitaria ed essere sempre puliti. A tale scopo il proprietario deve munire il locale ove avviene la lavorazione del pane, di acqua bollente sapone e asciugamano.

Gli apparecchi e suppellettili del panificio e quelli per contenere il pane devono rispondere alle norme igieniche previste dalle leggi.

ART. 95-Il trasporto del pane, pasta e simili sia in locali di deposito e di vendita, che al domicilio dell'acquirente deve essere fatto con ceste coperte e casse, in modo che nessuna sostanza estranea venga a contaminare i prodotti. Il pane proveniente da altri comuni non può essere depositato, per la vendita che in spacci autorizzati dall' autorità comunale ed é soggetto alla massima vigilanza del pane confezionato nel Comune.

L'introduttore e il venditore del pane devono fornire tutte le indicazioni che gli venissero richieste dagli agenti di vigilanza circa il luogo di provenienza i forni ove é stato confezionato e i metodi di panificazione.

ART. 96- il pane confezionato con farine diverse da quelle di frumento o con miscela di questo, con altra farina, dovrà negli spacci, essere tenuto distinto dal pane confezionato con pura farina di frumento, specificando in apposito cartello ben visibile il cereale impiegato o la miscela.

OLII COMMESTIBILI

ART. 97- La fabbricazione e la vendita di olii commestibili sono disciplinati dalla legge 5/4/1908 n° 136, dal Regolamento 7/9/1908 n° 620, dal R. D. 15/10/1925 n° 2033 e Regolamento 1/7/1926 N° 1361, nonché dalle altre successive disposizioni legislative speciali.

VINI, VINELLI ED ALTRI ALIMENTARI

ART. 98- La preparazione e la vendita dei vini e dei vinelli sono disciplinati dalla legge 15/10/1925 n° 2033 e sue modificazioni e dal Regolamento 1/7/1926 n° 1361 e dalle leggi speciali.

ART. 99- Gli aceti , lo strutto, i formaggi, gli sciroppi e le conserve sono regolati dalle disposizioni legislative indicate all' art. 98 che precede.

ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI

ART. 100- La vigilanza sulla torrefazione del caffè oltre che dalle speciali, che regolano anche i surrogati del caffè é subordinata dalle disposizioni impartite dalla Direzione Generale della Sanità con circolare del 2/8/19029 n° 20400/12 - 20998.

ART. 101- La produzione ed il commercio delle acque gassose sono soggette per la disciplina igienica alle disposizioni del regolamento 29/10/1931 n° 1601, nonché alle istruzioni impartite con circolare del 29/1/1932 n° 20900/10/137 dalla Direzione della Sanità Pubblica.

La vigilanza per la vendita e la produzione della birra devono osservarsi le istruzioni impartite dalla direzione generale con circolare 19/2/1932 n° 20/900- 32.

ART. 102 La preparazione del ghiaccio per uso alimentare o industriale sia a mezzo di fabbrica che di bacino, deve essere autorizzata dal Sindaco, previa presentazione della domanda e relativi documenti.

I Bacini che servono per raccogliere acqua per la fabbricazione del ghiaccio devono, nelle epoche in cui non sono adoperati, mantenersi asciutti ed incolti, per evitare l'origine di sostanze nocive.

Il ghiaccio messo in vendita a scopo alimentare é considerato bevanda agli effetti delle misure igieniche, e nei locali di smercio deve essere conservato in cassoni di legno ed al riparo di qualsiasi contaminazione. Il ghiaccio messo in vendita a scopo alimentare deve essere limpido cristallino e trasparente, fatto con acqua igienicamente pure, sia distillata che potabile, accertata mediante analisi chimico-batterologica. I fabbricanti , i produttori, depositari, detentori e rivenditori , a qualsiasi titolo, di ghiaccio alimentare o industriale, devono tenere queste due specie di prodotti in locali ed in serbatoi e recipienti separati, muniti di scritta intesa ad indicare la vera natura del ghiaccio.

Il trasporto del ghiaccio per uso alimentare deve farsi con carri nettamente puliti e facilmente lavabili volta per volta con acqua pura. E' vietato il trasporto sullo stesso carro delle due qualità di ghiaccio per uso alimentare e per uso industriale.

ART. 103- A termini dell' art. 120 del Regolamento Sanitario 3/2/1901 n° 45 spetta all' Ufficiale Sanitario di compilare la lista dei funghi

mangerecci, per i quali soltanto é permessa la vendita ambulante o fissa
ART. 104- per preparare avvolgere, traversare, misurare , pesare ecc.
sostanze alimentari devono usarsi recipienti o carte idonee. E' vietato
l'uso delle carte stampate, o già usata, carte, ed altri involucri che
contengono materie coloranti e cedano facilmente il colore.

CAPO IV°

OGGETTI DI USO DOMESTICO

ART. 105 - per le suppellettili di uso domestico gli utensili degli
spacci di alimentari e per i recipienti delle bevande devono osservarsi
le prescrizioni contenute nell' art. 125 del Regolamento generale Sani-
tario 3/2/1901 n° 45 e sue modificazioni e articolo 247 del T.U. Leggi
Sanitarie 27/7/1934 n° 1265.

Nei pubblici esercizi é vietato somministrare ai cani, ed a qualunque
bestia in genere, cibi nelle staviglie in uso di persona.

ART. 106- In conformità ai divieti contemplati dall' art. 4 del R.D.
30/9/1924 n° 1938, non é permesso:

- a) l'uso dei colori arsenicali per la colorazione delle stoffe per mobili
per abiti, per tappezzeria e delle carte adibite a questo ultimo sco-
po e di uso domestico, nonché il commercio di stoffe e carte prepara-
te con le stesse sostanze
- b) L'impiego di colori nocivi vietati per le sostanze alimentari, nella
preparazione dei saponi, cosmetici, ed altri generi, di tintura e
toilette. Non é permessa la vendita e la fabbricazione o il deposito
di giuochi preparati con sostanze esplosive o comunque pericolose o
coloranti con i colori proibiti di cui all precedente comma.

ART. 107- L' autorità municipale ha l'obbligo della sorveglianza su
tutti gli spacci pubblici, stabilimenti, ed esercizi, nei quali si
compiono atti che hanno attineza con l'alimentazione pubblica e che con
il commercio di oggetti di uso domestico. A tale scopo puo' fare ese-
guire ispezioni e visite ai locali di produzione e di vendita delle sost-
stanze alimentari, bevande ed altri oggetti domestici.

TITOLO IV°

MISURE CONTRO LE MALATTIE ED ELENCO DEI POVERI

ART. 108- In relazione ai provvedimenti adottati dal Ministero dell'In-
terno, anorma dell' art. 223 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27/7/1934
n° 1265, qualunque sanitario che abbia constatato nel territorio del
Comune un caso di malattia enfattiva o diffusiva, o sospetta di esserli

deve farne immediata denuncia al Sindaco o all'Ufficiale Sanotario e se occorre, coadiuvarli nell'adempimento e nell'adozione delle misure che saranno ritenute indispensabili adottare.

Il Sindaco, ricevuta la denuncia, di malattia infettiva e diffusiva, pericolosa alla salute pubblica, deve darne immediata comunicazione al Prefetto, e l'Ufficiale sanitario al medico provinciale.

ART. I09-A termine dell'art. 256 del T.U. leggi sanitarie citato, tutti i medici condotti, quelli esercenti nel comune e quelli chiamativi per il servizio durante l'epidemia; sono tenuti a mettersi a disposizione dell'autorità sanitaria, per i servizi di assistenza e di profilassi. A termine del succitato art. 258 dello stesso T.U. ogni cittadino in caso di manifestazione di malattia infettiva di carattere epidemico, è tenuto a dare, dietro richiesta del Sindaco, le prestazioni conformi alle sue condizioni fisiche e professionali.

ART. I10 - La denuncia delle malattie infettive e diffusive pericolose o sospette di esserlo, deve essere estesa sull'apposito modulo da rilasciarsi dall'Ufficiale municipale d'igiene deve contenere le notizie richieste dall'art. 130 del regolamento sanitario 3/2/901 N.45.

Nelle denunce stesse è fatto obbligo al medico di indagare, qualora sia possibile il giorno d'inizio della malattia. Nella denuncia stessa devono aggiungersi le notizie prescritte dall'art. 4 del R.D.M. 15/10/1923 e delle norme del D.M. 22/5/1929.

ART. I11 - In tutti i casi di malattia infettiva o diffusiva, il medico curante deve dare alle persone che assistono il malato le istruzioni delle misure da adottarsi, anche nei loro riguardi, per impedire la diffusione del morbo. Occorrendo dovrà essere prescritto l'isolamento del malato e delle persone che l'assistono, con i mezzi che riterrà più idonei.

ART. I12 - A norma dell'art. 141 del Reg. San. 3/2/901 n.45, non appena ricevuta denuncia di malattia infettiva, l'Ufficiale sanitario deve personalmente o a mezzo di persona tecnica, eseguite indagini immediate sulle origini della malattia, le condizioni dell'ambiente, accertando anche se il medico abbia dato le istruzioni prescritte nel precedente articolo. Non potendosi e non dovendosi provvedere all'isolamento del malato a domicilio, il suo isolamento deve essere effettuato nei locali previsti dall'art. 146 del regolamento sanitario 3/2/901 N.45. =

ART. I13 - A termine della malattia, o nel caso che l'ammalato sia stato trasferito in altro locale di quello domiciliare, il personale

sanitario deve provvedere immediatamente alla disinfezione dell'abitazione, degli oggetti lattarecci, della biancheria, nonché di tutti gli altri effetti che hanno avuto contatto con l'infermo, secondo le istruzioni dell'Ufficiale sanitario.

In via eccezionale potrà permettersi che la disinfezione venga eseguita dai familiari del malato, ma sempre sotto la vigilanza dell'Ufficiale sanitario. E' vietato asportare dalla camera del malato effetti ed oggetti prima che siano convenientemente disinfettati e di scopare a secco l'abitazione prima della disinfezione.

Oltre alle disinfezioni determinate dai casi particolari di malattie il Sindaco può ordinare disinfezioni periodiche agli alberghi, locande, pensioni ricoveri ecc. da eseguirsi dal personale sanitario, a spese degli interessati.

ART. II4 - E' vietato servirsi di vetture pubbliche e da noleggio per il trasporto dei malati contagiosi. I privati devono fare richiesta di mezzi di trasporto al Comune che, trattandosi di privati, li fornirà gratuitamente.

Quando i privati facciano uso di mezzi propri per il trasporto di malati contagiosi, devono preavvisare l'Ufficio comunale d'Igiene che impartirà tutte le disposizioni da adottarsi.

Il trasporto degli oggetti infetti alla stazione di disinfezione deve essere fatto con carri e recipienti speciali adatti a tale uso.

ART. II5 - E' vietato sputare nei veicoli che trasportino passeggeri. Negli esercizi, Uffici, negozi, chiese e nei luoghi pubblici in genere o frequentati da collettività, dovrà sempre trovarsi un adeguato numero di sputacchiere con materiale disinfettante, segnalate da appositi cartelli contenenti il divieto di sputare fuori delle sputacchiere. Negli Uffici e nei negozi, ove occorre svogliare carta, deve trovarsi a disposizione del personale e del pubblico, spugne imbevute di acqua per umidificare le dita.

ART. II6 - I barbieri e i parrucchieri saranno ammessi al lavoro, dopo che l'Ufficiale sanitario abbia accertato e certificato la identità fisica e l'assenza di malattie infettive e contagiose. Essi devono tenere la loro persona, gli strumenti, i suppellettili e la biancheria del loro esercizio in perfetta nettezza, curando la sterilizzazione degli strumenti di lavoro con prolungata immersione in soluzioni di lidsoformio e di alcool ogni volta che abbiano servito. Per spargere la cipria devono servirsi di polverizzatori a secco, oppure

di avatta, questa da distruggersi dopo ogni singolo uso.

ART. II7- E' proibito vendere, tenere per vendere, abiti oggetti usati di vestiario o lettereccei, senza che siano stati puliti e disinfettati. A prova della disinfezione degli oggetti, dovranno riportare un bollo dell'Ufficio comunale d'Igiene

ART. II8 - A norma degli art. I43, I44 e I45 del Regolamento sanit. 3/2/90I n.45 il Sindaco a mezzo dell'Ufficiale sanitario o di un medico a ciò delegato provvede a speciale vigilanza igienica delle scuole; asili istituti di educazione ecc.

ART/II9 - Ai termini degli artt. 266 e 267 del T.U. Leggi Sanitarie 27/7/1934 N. I265, degli artt. 10 e 11 del Regolamento sulla vaccinazione obbligatoria 29/3/1892 N. 329, nonché degli artt. 67 e 68 del Regolamento Sanitario 30/12/1923 N. 2889, secondo le modalità determinate dall'Ufficiale sanitario, il Sindaco provvede a mezzo dei medici condotti alla vaccinazione e rivaccinazione gratuita di tutti gli abitanti residenti nel comune e cura che l'obbligatorietà sia, da tutti rispettata, secondo le disposizioni delle leggi e regolamenti vigenti in materia/

ART. I20 - Gli albergatori, gli affittacamere e chiunque riceva nella propria abitazione persone provenienti da luoghi infetti, da malattie esopiche, deve immediatamente farne denuncia al Sindaco o all'Ufficiale sanitario.

Presentandosi un caso sospetto di malattia esopica, il Sindaco, oltre alle misure profilattiche, farà accertare dall'Ufficiale sanitario la diagnosi della malattia esopica. Fino a che non venga escluso, in modo assoluto, il caso sospetto, le misure da adottarsi devono essere le medesime per i casi accertati.

Quando si tratti di malattie isotiche, e di altre giudicate similmente pericolose, l'isolamento sarà eseguito, oltre che per l'infermo anche per le persone che l'assistono e, qualora occorra, per gli abitanti di tutta la casa o del gruppo di case ove si è accertata la malattia.

ART. I21 - Agli effetti dell'accertamento della malattia di natura epidemica e delle misure da adottarsi nei loro riguardi, le levatrici comunali e le altre esercenti nel territorio del Comune, oltre che alle osservazioni contemplate dal regolamento per l'esercizio ostetrico sono tenute ad uniformarsi alle disposizioni che caso, per caso saranno loro impartite dall'Ufficiale sanitario, al quale devono riferire gli accertamenti constatati.

ART. I22 - Il Sindaco autorizza l'esercizio del balistico rilasciando

l'autorizzazione stessa dopo che la visita medica abbia accertato che la balia non é affetta da malattie previste dall'art.309 del T.U. Leggi Sanit.1934, previo parere favorevole dell'Ufficiale sanitario. Qualora la balia restasse affetta da malattie anzidette, l'autorizzazione verrà revocata/

CAPO II ° = MISURE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLE MALATTIE DEGLI ANIMALI.

ART.123 - A termine dell'art.264 del T.U. Leggi sanit.1934 e dell'art.2 del Regol. di polizia veterinaria 10/5/1914 N.533, il veterinario i proprietari o detentori a qualunque titolo di animali domestici, gli albergatori, i conduttori debbono denunciare immediatamente al Sindaco qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva accertata o sospetta o se qualunque caso di morte improvvisa non riferibile a malattia già accertata. Sono tenuti alla denuncia le autorità o funzionari indicati nell'art.3 del citato regolamento N.533 per casi di malattia e di morte, nei limiti fissati dall'art stesso.

La denuncia deve essere fatta ogni qual volta si presenti il caso o il sospetto delle malattie elencate all'art.1 del detto regolamento di polizia veterinaria. Potranno aggiungersi alla suddette malattie, le altre infettive e diffuse che venissero indicate con speciale disposizione dalle superiori autorità e per le quali saranno, di volta in volta, determinate le occorrenti misure profilattiche.

ART.124 - La denuncia può essere fatta per iscritto o verbalmente. Il veterinario é tenuto a farla per iscritto. La denuncia per iscritto deve essere redatta su apposito modulo fornito dall'Ufficio comunale di igiene e deve contenere le seguenti indicazioni:

- a)specie, razza sesso e numero degli animali colpiti dal mala o morti
- b)diagnosi certa o presunta delle malattia e del locale di ricovero ove si é verificato il caso.
- c)Le altre notizie che il Veterinario credesse opportuno di aggiungere e le misure adottate per impedire il diffondersi del morbo.

Ricevuta la denuncia il Sindaco provvede, ove occorra, per l'accertamento della diagnosi sulla malattia denunciata e, con apposita ordinanza emessa ai sensi dell'art.53 del T.U. Legge Com.le e Prov.le 1934, da notificarsi all'interessati, dispone le misure prescritte all'art.7 del regolamento di polizia Veterinaria 10/5/1914 N.533 ed istruzioni annesse.

Facoltà analoghe a quelle contemplate dagli artt.232 e233 del TU. delle Leggi sanit.competano al Sindaco per la dozione delle misure prescritte

per il caso, dalle autorità sanitarie.

ART.125 - In caso di rifiuto o di ritardo da parte dell'interessato nella dozione delle misure profilattiche previste nell'ordinanza, di cui al precedente articolo il Sindaco dispone per l'adempimento delle operazioni e mezzo del personale sanitario dipendente o di altro appositamente incaricato previo provvedimenti contravvenzionali a carico del colpevole.

ART.126 - Le disinfezioni devono essere rigorosamente praticate sui ricoveri degli animali, sugli attrezzi che siano stati in contatto con gli animali malati o sospetti, sugli stessi animali vivi che abbiano superato la malattia o siano stati sospetti di averla.

Per il personale addetto alla custodia degli animali sospetti o infetti, le disinfezioni o altre cure saranno prescritte dall'Uff.Sanitario. La distruzione delle carogne degli animali colpiti da malattia infettiva od infetta, devono osservarsi le istruzioni Ministeriali 20/6/1914 annesse al regolamento di polizia veterinaria 10/5/914 n.533.

ART.127 - Il trasporto degli animali affetti e sospetti da malattia contagiosa deve essere eseguito in modo da evitare dispergimento di materiale infettivo.

Gli oggetti e i mezzi adoperati per il trasporto, devono essere, secondo il caso distrutti con fuoco o disinfettati.

Il trasporto di animali morti di malattia infettiva, deve essettuarsi con mezzi e secondo le modalità indicate dal Veterinario comunale.

ART.128 - I proprietari ed i loro agenti che abbiano animali nelle stalle di isolamento o di osservazione, non possono accedervi senza uno speciale permesso del Sindaco.

ART.129 - Il Sindaco entro il mese di dicembre di ogni anno deve trasmettere al prefetto l'elenco completo delle fiere e dei mercati del bestiame che ricorreranno nell'anno successivo.

Ai mercati, fiere ed esposizioni di bestiame assisterà il veterinario comunale per tutto il tempo della loro durata, con obbligo di visitare gli animali al momento dell'entrata nel recinto per accertare l'osservanza di tutte le norme igieniche in materia.

ART.130 - Indipendentemente dagli obblighi loro imposti, dalle leggi fiscali i proprietari ed i detentori di cani nell'ambito del territorio comunale devono farne denuncia all'Ufficiale comunale per la registrazione. In tutti i luoghi pubblici ed aperti al pubblico in qualunque ora del giorno e della notte i cani devono essere muniti di musarola solida che impedisca al cane di mordere e condotti a guinzaglio.=

ART.131 - I cani bull-doge, danesi grandi, mastini e quelli di

Terranuova devono essere sempre mancondotti a mezzo di guinzaglio.

In teterminati casi il Sindaco con apposita ordinanza potrà obbligare che tutti i cani siano, in ogni zona dell'abitato urbano e delle frazioni del comune se recati all'aperto muniti della prescritta museruola e tenuti al guinzaglio.

Potranno essere tenuti senza la museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliarsi, i cani da pastore che seguono il gregge ed i cani da caccia nell'esercizio della propria funzione.

I cani vacanti tenuti senza la prescritta museruola saranno accalappiati edistrutti se non recuperati nel termine di 5 giorni col pagamento della cuota di mantenimento dell'animale, e dell'ammenda pecuniaria a norma delle disposizioni dell'art.49 del Regol.di polizia veterinaria 10/5/1914 N.533.

ART.U32 - Contro le malattie infettive e diffuse degli animali si dovranno in particolare adottare le misure profilattiche prescritte del regolamento di polizia veterinaria 1914 n.533 e dalle annesse istruzioni 20/6/1914.=

CAPO III° = LOTTO CONTRO LE MOSCHE

ART.133 - E' vietato, senza autorizzazione del Sindaco, costruire depositi anche provvisori, di letame, immondizie, pellami e simili nei centri abitati. La cernita e la eventuale utilizzazione industriale ed agricola di dette materie, sarà, caso per caso, autorizzata in determinate aree da stabilirsi con le modalità tecniche e di protezione dalle mosche, indicate dall'Uff.sanitario.

Dovranno essere eseguite le norme contemplate nella Legge 29/3/1928 n.858 e D.M. 20/5/1928 .

I depositi di immondizie o di materie putrescibili e simili avranno una pazzata di cemento o di calce struzzo circondata da muricciolo dello stesso materiale non inferiore a cm.30 di altezza;

Avranno canali impermeabili di raccolta del liquido e relativo deposito impermeabile.

L'Uff. Sanitario indicherà il trattamento migliore da usarsi per la lotta contro le mosche volta che si aggiungano nuove immondizie soprae presso le materie in deposito.

Fermo restando quando disposto dall'art.40 e seguenti del presente regolamento; le scuderie, le stalle e simili dovranno essere sottoposte a frequenti trattamenti contro le mosche.

ART.134 - Chiunque nei centri abitati intende tenere per allevamento o commercio i pollame vivo ed altri animali deve farne domanda al Sindaco il quale concederà il permesso dopo che l'Uff.Sanitario habbi constatato

che i locali destinati per il deposito degli animali, siano in condizioni igieniche ed idonei per un efficace trattamento contro le mosche, che rimane sempre obbligatorio. Ciò in deroga al disposto dell'art. 44 del presente regolamento.

ART. 135 - Tutti gli esercizi pubblici, alberghi, ristoranti, trattorie, pensioni, latterie, macellerie e tutti gli spacci per generi alimentari compresi i botteghe, ripostigli, latrine vani accessori e simili devono avere le finestre esterne munite di rete metallica fitta, le porte munite di fitte tende a bacchetta che devono rimanere sempre abbassate, ricoprendo interamente il vano della porta fino a toccare il pavimento.

Nel periodo estivo nelle cucine, dispense ecc. cibi e bevande, le stoviglie, la biancheria, e gli accessori da tavola saranno tenuti in appositi mobili ben chiusi e comunque protetti dal diretto contatto delle mosche.

Nei locali pubblici in genere il trattamento contro le mosche resta obbligatorio. Devono essere esposti al pubblico a cura degli esercenti, cartelli e fogli di propaganda per la lotta contro le mosche.

TITOLO V° = POLIZIA MORTUARIA

CAPO I° - DECESSI E TRASPORTO DI CADAVERI

ART. 136 - Fermo restando le disposizioni di dichiarazione di morte, contenute nel titolo VII° del R.D. 9/7/1939 N. 1238, i capi famiglia, i direttori di istituti di Ospedali e di qualunque altra collettività devono denunciare all'Ufficio di Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi tra coloro che fanno parte della collettività, il più presto possibile e non più tardi di ore 24 dal decesso o presunto decesso per ottenere l'autorizzazione del trasferimento del cadavere nella camera di deposito o al Cimitero.

La denuncia deve indicare l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti il sesso, stato civile domicilio del defunto.

ART. 137 - Gli esercenti la professione di medico chirurgo debbono in caso di morte di persone dagli stessi assistiti farne denuncia al Sindaco con le modalità prescritte dagli artt. dal 1 al 5 del regolamento di Polizia mortuaria R.D. 21/12/1942 N. 1880. sull'apposito modulo fornito dall'Ufficio comunale.

Ove nelle schede di morte risulti e sorga il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediatamente comunicazione alle autorità giudiziarie ed a quelle di P.S.

In caso di decesso denunciato al Comune deve essere fatto constatare da un medico che di regola sarà quello comunale il quale rilascerà certificato della visita fatta.

In caso di morte in seguito a malattia infettiva o diffusiva, saranno eseguiti gli adempimenti inerenti a tali forme morbose.

ART.138 - Nessun cadavere può essere chiuso nella cassa, né sottoposto ad autopsia o trattamenti conservatori prima che sia passato il periodo di osservazione come prescrivono gli artt. dal 7 al 10 del detto regolamento di polizia mortuaria 1942 N.1880.

ART.139 - In caso di rinvenimento di membra o pezzi di cadavere umano o soltanto ossa umane chi ne farà la scoperta ha l'obbligo di informare immediatamente il Sindaco che ne informerà l'Autorità Giudiziaria e la P.S.

ART.140 - Per il trasporto dei cadaveri valgono le norme contenute negli artt. da 13 e 33 del predetto regolamento di polizia mortuaria 1942.

Il trasporto comunque deve essere eseguito con carri all'uopo destinati ed eseguito nelle ore prescritte dall'Autorità comunale.

ART.141 - Per la autopsia, l'imbalsamazione e la cremazione dei cadaveri si osserveranno le norme contenute negli artt.40,41,58 e 60 del già citato regolamento di polizia mortuaria.

CAPO II° = POLIZIA DEI CIMITERI

ART.142 - La polizia dei cimiteri spetta esclusivamente al Sindaco. Il Sindaco vigila che nei Cimiteri siano osservate le disposizioni delle Leggi e del regolamento, siano esse generali che locali, prescrivendo tutte le misure ritenute necessarie nell'interesse della salute pubblica e dell'ordine.

I sepolcreti particolari sono sottoposti alla stessa vigilanza del cimitero e devono sottostare a quanto previsto agli artt. da 68 a 73 del regolamento di polizia mortuaria 21/12/1942 N.1880.

ART.143 - Ciascun Cimitero disporrà di un custode responsabile della buona tenuta del Sacro luogo.

ART.144 - Nessun cadavere può essere ritenuto nel Cimitero per essere inumato o tumulato se non sia accompagnato dall'ordine di sepoltura rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile. Tale atto deve essere richiesto dal custode del Cimitero.

Nel Cimitero comunale devono essere ricevuti i cadaveri.

- a) delle persone morte nel territorio del Comune trascurando quale domicilio abbia avuto in vita.
- b) delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto ad una sepoltura privata nel Cimitero del Comune.
- c) delle persone morte fuori del Comune ma aventi in esso, in vita domicilio legale.

ART.145 - Nelle aree del Cimitero destinate alle sepolture comuni, sono

preventivamente designati i posti delle fosse, con piano regolatore in base al quale dal custode conforme alle istruzioni avute dall'Autorità sanitaria comunale, sono fatte volta per volta le assegnazioni per le sepolture comuni.

Il collocamento di croci, lapidi, ricordi sulle sepolture deve essere autorizzato dal Sindaco ed esibito su controllo del custode del Cimitero.

ART. I46 - Ogni innovazione, modifica e qualsiasi lavoro da eseguirsi nelle cappelle private dovrà, nei modi di legge essere autorizzato dal Sindaco su presentazione di progetto di modifica.

L'uso della cappella privata é regolato dall'art. 71 del regolamento di Polizia mortuaria 1942 n. 1880.

ART. I47 - Per la tumulazione fuori del Cimitero saranno eseguite le norme contenute negli artt. da 78 a 83 del precitato regolamento 1942 n. 1880.

ART. I48 - ad eccezione dei casi, in cui venga ordinata dall'autorità giudiziaria, non é permessa la esumazione straordinaria di cadaveri nei mesi di maggio-giugno-luglio-agosto e settembre, mentre per i defunti morti di malattia infettiva dovranno trascorrere almeno 2 anni dalla morte e l'Ufficiale sanitario richiederà che essa può essere eseguita senza pregiudizio per la salute pubblica.

Durante le esumazioni, il pubblico non potrà essere immesso nel Cimitero.

TITOLO VI ° =PENALITA' E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

CAPO I° - PENALITA'

Art. I49 - Salvo sempre le pene maggiori sancite dal codice penale e dalle Leggi apposite, per i reati in esse contemplati, tutte le trasgressioni alle disposizioni del presente regolamento e per le quali non siano previste pene speciali dal T.U. Legge sanitaria 28/7/1934 N. 1265, sono punite con l'ammenda fino a L.5.000. = Sono applicabili le disposizioni contenute nel T.U. Legge Com.le e Prov.le 3/3/1934 N. 383, concernente la conciliazione amministrativa.

Nelle contravvenzioni commesse da chi é soggetto all'altrui autorità, direzione o sorveglianza, nel caso di insolvibilità del contravventore, sono applicate le disposizioni dell'art. 196 del codice penale.

Per gli Enti forniti di personalità giuridica valgono, in analogo caso le disposizioni dell'art. 197 del detto Codice Penale.

ART. I50 - Il Sindaco é autorizzato a costituirsi parte civile nei procedimenti di contravvenzione e nell'interesse del Comune.

ART. I51 - Sugli introiti netti realizzati dal Comune per l'accertamento delle contravvenzioni agli agenti scopritori competono le percentuali

previste dal T.U. Legge Com.le e Prov.le 1934 n.383 per le convenzioni accertate ai regolamenti locali.

CAPO II° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART.152 - Il presente regolamento entrerà in vigore dopo un mese dalla sua omologazione, ai sensi dell'art.345 del T.U. 27/7/1934 N.1265.

Copia del presente regolamento é visibile a chiunque nella segreteria del Comune.

ART.153 = Entro sei mesi dalla sua entrata in vigore tutti i cittadini del territorio comunale devono uniformarsi alle sue disposizioni, salvo espressa deroga da farsi per un termine perentorio all'autorità comunale.

=====

=====

INDICE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

TITOLO PRIMO

- Capo I° - Vigilanza igienico sanitaria
da art. 1 a art. 12
- " II° - Servizio Ispettivo
da art.13 a art. 17

TITOLO SECONDO

- " I° - Salubrità del suolo
da art.18 a art.26
- " II° - Salubrità dell'abitato
da art.27 a art.46
- " III° - Igiene degli edifici rurali
da art.47 a art.50
- " IV° - Igiene delle scuole
da art.51 a art.56

TITOLO TERZO

- Capo I° - Approvvigionamento idrico
da art.57 a art.65
- " II° - Esercizi di generi alimentari
da art.66 a art.70
- " III° - Igiene dei prodotti alimentari
da art.71 a art.104
- " IV° - Oggetti di uso domestico
da art.105 a art.107

TITOLO QUARTO

- Capo 1° - Misure contro la diffusione malattie infettive nell'uomo
da art. 108 a art. 122
- " II° - Misure contro la diffusione delle malattie negli animali
da Art.123 a art. 132
- " III° - Lotta contro le mosche
da art.133 a art. 135

TITOLO QUINTO

- Capo 1° - Necessi e trasporti di cadaveri
da art.136 a art.141
- " II° - Polizia dei Cimiteri
da art. 142 a art.148

TITOLO SESTO

- Capo 1° - Penalità
da art. 149 a art.151
- " II° - Disposizioni transitorie
da art.152 a art.153

=====

Il vigente regolamento é stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.61 del 28 novembre 1954/.

Approvato dalla G.P.A. in seduta del _____
n. _____

Omologato dal Ministero dell'Interno come da comunicazione
Prefettizia del _____ N. _____